

**Excerpts from Law n. 337**

**Italy, 24 May 1968**

Art. 1.

Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore.

(The State recognizes the social function of circuses and the traveling show. Therefore supports the consolidation and development of the sector.)

Art. 9.

Le amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento...

(The municipalities must complete within six months of publication of this law a list of municipal areas available for the installation of circuses, traveling shows and amusement parks...)